EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 354

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Domenica, 30 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 6 dicembre 1978, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa di risparmio;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10894)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, riguardante i criteri di determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo, 24 maggio e 25 ottobre 1979, con i quali sono stati determinati i minimi di retribuzione giornaliera per i principali settori di attività e per talune categorie;

Constatata la necessità di provvedere, nella forma e secondo le modalità indicate dall'art. 20 della legge n. 843, sopracitata, alla determinazione del minimo di retribuzione giornaliera per i settori della pesca costiera e mediterranea e della pesca oltre gli stretti che presentano talune particolari caratteristiche in ispecie riguardo ai modi ed ai tempi di svolgimento del rapporto di lavoro, alle qualifiche di impiego ed al correlativo trattamento retributivo;

Considerato peraltro che il settore delle imprese esercenti la pesca costiera, mediterranea ed oceanica con equipaggi arruolati in forma di partecipazione è privo di contrattazione collettiva a carattere nazionale, ed è disciplinato da convenzioni particolari di imbarco sottoscritte dalle parti sindacali ovvero da contratti collettivi di arruolamento locali;

Esaminate le diverse proposte all'uopo avanzate dalle organizzazioni sindacali del settore e operato il riferimento ai minimi retributivi previsti dalla suddetta disciplina contrattuale;

Decreta:

Limitatamente all'anno 1979 ed a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è stabilito, per il settore della pesca costiera e mediterranea e della pesca oltre gli stretti, negli importi indicati a fianco delle sottoelencate qualifiche:

Pesca costiera e mediterranea:

capo barca, motorista	L.	6.500
capo pesca	»	6.000
marinaio	»	5.000

Pesca oltre gli stretti

comandante e direttore di macchina	L.	13.000
primo ufficiale coperta e macchina	»	9.500
secondo ufficiale coperta e macchina	»	8.000
nostromo, caporale macchina, capo pesca	»	7.000
marinaio, cuoco, ecc.	»	5.500
mozzo	»	5.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 66/1979. Criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la direttiva del C.I.P.E. del 28 dicembre 1979 che invita il C.I.P. a procedere ad una modifica globale del vigente metodo allo scopo di permettere agli operatori la realizzazione di ricavi ex raffineria allineati con quelli medi dei principali paesi europei;

Visto il parere della Commissione centrale prezzi che, nel riservarsi di approfondire la nuova metodologia per quanto concerne la procedura di attuazione non afferente gli aspetti dell'allineamento consuntivo per realizzare l'equilibrio attuale dei ricavi medi alla situazione europea, propone di adottare in via provvisoria i nuovi criteri previa abrogazione del metodo esistente;

Considerato che la prima applicazione della nuova metodologia è in linea con la richiamata direttiva del C.I.P.E. e che le conseguenti determinazioni sono state basate sui ricavi medi dei vari prodotti realizzati nei principali paesi europei ponderati sulla struttura delle rese italiane;

Delibera:

1) di abrogare il metodo approvato con provvedimento del C.I.P. n. 43/1977 del 28 ottobre 1977;

2) di applicare in via provvisoria e nell'ambito delle indicazioni date dalla Commissione centrale prezzi la nuova metodologia per quanto riguarda le determinazioni che conducono al riequilibrio fra il ricavo medio ex raffineria del greggio praticabile in Italia e quello realizzabile in media negli altri paesi europei per i vari prodotti ponderati sulla base delle rese italiane.

Il C.I.P. verificherà mensilmente tali ricavi a partire dal 20 gennaio 1980 e dopo l'approfondimento dei criteri metodologici che sarà fatto dalla predetta Commissione centrale prezzi;

3) di procedere ogni semestre alla verifica ed al conseguente riequilibrio fra il ricavo medio ex raffineria dei prodotti amministrati, espresso in termini di greggio, realizzabile in Italia ed il ricavo medio riscontrato nei principali paesi europei riferiti entrambi alla struttura delle rese italiane;

4) di effettuare il riequilibrio di cui al punto 3) anche a scadenze più frequenti del semestre quando la differenza tra il ricavo medio italiano e quello europeo supera il 4%;

5) di modificare ogni mese i prezzi dei prodotti amministrati in relazione all'effettivo andamento dei costi di approvvigionamento del greggio in Italia;

6) di riportare le variazioni di cui al punto 5) sui prezzi amministrati in misura proporzionale al rapporto fra i ricavi realizzati sui prodotti amministrati e il ricavo totale.

Tale rapporto è stato individuato per la prima applicazione nel 60%. Il restante 40% è attribuibile ai prezzi dei prodotti sorvegliati.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO

Parere della Commissione centrale dei prezzi

La Commissione centrale dei prezzi, rilevato come l'esigenza di un approfondito esame della nuova metodologia posta a base dei conteggi non si concili con l'esigenza di dare con la necessaria tempestività il parere sui provvedimenti di emergenza da emanare al fine di assicurare il flusso degli approvvigionamenti, ritiene di dover esprimere un definitivo parere dopo un ulteriore approfondimento dei criteri che informano la metodologia medesima; propone nel contempo, al Comitato interministeriale dei prezzi di adottare in via provvisoria la nuova metodologia previa abrogazione di quella esistente, come necessario presupposto dei provvedimenti da emanare; esprime il parere che i provvedimenti medesimi siano adottati, sulla base di un prezzo del greggio compreso tra 28,5 e 30,5 $/br, tenuto anche conto delle ulteriori valutazioni esposte dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

(11417)

Provvedimento n. 67/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 53/1979 e n. 54/1979;

Vista la delibera C.I.P.E. del 28 dicembre 1979 che invita il C.I.P. a procedere ad una revisione del vigente metodo allo scopo di garantire l'approvvigionamento del Paese instaurando una situazione di equilibrio tra le condizioni di economicità del mercato italiano rispetto a quelle riscontrabili nei principali paesi europei;

Visto il parere della Commissione centrale prezzi che nella riunione del 28 dicembre 1979 ha proposto al C.I.P. di adottare in via provvisoria la nuova metodologia previa abrogazione di quella esistente;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 66/1979;

Considerato il forte aumento del costo del greggio, nonchè il divario esistente tra i ricavi industriali realizzati in Italia e nei principali paesi europei;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE.

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./tonn.	731.050	727.550	269.500
b) I.F. esclusa	»	257.850	254.350	239.500
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	655 —	635 —	290 —
b) IVA esclusa	»	584,82	566,96	254,38
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	560,12	545,22	242,27
b) fino a 450.000 litri annui	»	558,72	543,99	241,59
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	558,12	543,46	241,29
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	558,52	543,82	241,49
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	559,72	544,87	242,08
Punti vendita appoggiati	»	566,42	550,77	245,36

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 557,37 per la benzina super, di L./litro 542,80 per la benzina normale e di L./litro 240,92 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per l'allocazione del P.V. alla fascia di erogato annuo di appartenenza si farà riferimento all'erogato dell'anno precedente con un margine di ± 10 % lasciato alla trattativa fra le parti.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3 milioni litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—
a) I.F. compresa	L./tonn.	262.060	269.500	178.470	174.695
b) I.F. esclusa	»	232.060	239.500	171.170	168.445

2. — Prezzi da basi di approvvigionamento interne (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
	—	—
a) da raffineria interna	1.000	2.000
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):		
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	2.400
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	3.000
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	500	1.500

3. — Conguaglio trasporti terrestri.

Fino al 31 marzo 1980, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonnellata per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonnellata per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

4. — Determinazione dei comitati provinciali prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

4.*a*) I conguagli trasporto terrestre sopraindicati;

4.*b*) Le spese di trasporto per **autotreno-botte completa**, calcolate con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. protocollo 15108 del 4 agosto 1979. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro . . . . L. 490

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 230

per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 310

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*) le seguenti maggiorazioni:

1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000 . . . . L./tonn. 22.500

2) per consegne frazionate non superiori **a** litri **4.000** . . . . » 21.000

3) per consegne di oltre 4.000 litri . . . . » 18.300

4) per consegne in autotreno-botte . . . . » 12.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata che al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	**Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.**
Benzina super N.O. 98/100	257.850
Benzina normale N.O. 84/86	254.350
Gasolio e prodotti assimilabili	239.500
Petrolio e prodotti assimilabili	232.060
Olio combustibile viscosità a 50 °C:	
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	171.170
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	168.445
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	218.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situate rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./tonn. 3.400

da km 31 a 70 km . . . . » 4.900

oltre 70 km . . . . » 7.500

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 12.000/tonn.

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusioni di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e *che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).*

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiori a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B*) (prodotti da riscaldamento).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce, da raffineria a deposito costiero, viene movimentata a mezzo oleodotto.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15 °C:

Benzina super	0,732
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio	0,835
O.C. fluido	0,923
O.C. semifluido	0,930

Il prezzo di fatturazione ai grossisti titolati di deposito del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15 °C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi surriportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferita a 15 °C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela	L. tonn.	239.630
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale)	»	251.630
3) inferiore, in volume al 20 % della miscela (butano commerciale)	»	236.630

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	L./kg	445
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6 % inclusa	»	550

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa	»	441
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14 % inclusa	»	552

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.000 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	442
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	»	394,64

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V. secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	382,53
b) fino a 450.000 litri annui	»	381,85
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	381,55
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	381,75
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	382,34

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 381,18.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,49.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatti è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11388)

Provvedimento n. 68/1979. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 33/1979 del 14 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima, e dei maggiori costi di compressione e distribuzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissata in L. 350 il mc effettivo, IVA ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Milano:

« 997-MI »: Ravera Luigi, in Milano.

(11230)

REGIONE UMBRIA

Conferimento all'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della regione.

Con deliberazione 8 ottobre 1979, n. 1329, il consiglio regionale dell'Umbria ha stabilito che la regione Umbria si avvale dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, ai sensi, con gli effetti e nei limiti stabiliti dalla legge 3 aprile 1979, n. 103.

(11175)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Rettifica di decreto concernente il ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto in data 6 febbraio 1954, n. 671/Gab., con il quale il vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige di Bolzano ha provveduto al ripristino del cognome del sig. Ricci Alberto, nato a Ciardes il 5 maggio 1904, nella forma tedesca di Schwienbacher;

Accertato che per mero errore materiale nel decreto stesso la data di nascita del predetto è stata indicata in « 5 maggio 1909 », anziché in « 5 maggio 1904 »;

Ritenuto di dover provvedere all'occorrente rettifica;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

Nel decreto n. 671/Gab. in data 6 febbraio 1954 del vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige di Bolzano, la data di nascita del sig. Alberto Schwienbacher, va rettificata in « 5 maggio 1904 ».

Il sindaco del comune di Merano provvederà agli adempimenti previsti dai paragrafi quarto, quinto e sesto del decreto ministeriale 6 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17.

Bolzano, addì 4 dicembre 1979

p. *Il Commissario del Governo*: Urzì

(11136)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 28 del 1° ottobre 1979, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 3947 del 18 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1979, registro n. 25, foglio n. 27, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3752.

(11270)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di autista presso l'ispettorato provinciale del lavoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di autista presso l'ispettorato provinciale del lavoro, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20167/Pr. I.

(10994)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di coadiutore presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di coadiutore presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 8 aprile 1978, numero 2262/Pr. I.

(10995)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad otto posti di ufficiale giudiziario presso gli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a otto posti di ufficiale giudiziario presso gli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20123/Pr. I.

(10996)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793540)